



Unione Europea



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) 2014/2020

Sezione Speciale 1

CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI

TRA

LA REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

E

ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI DI PALERMO

PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

*Completamento dei lavori di ristrutturazione e adeguamento del P.O. Di Cristina
2° stralcio funzionale*

CUP D72C25000190002

VISTI

1. il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
2. il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 03.03.2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, pubblicato nella GUUE L 138 del 13.5.2014 (di seguito, il Reg. Del. (UE) 480/2014);
3. La legge 23 Dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" ed in particolare il comma 703 dell'articolo n. 1, il quale ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;
4. il D.P.R. n. 22 del 28/02/2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
5. Il Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e in particolare, l'articolo 44 recante: "Semplificazione ed ambientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione";
6. Il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare, l'articolo 241 per il quale le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione rinvenienti dai cicli programmatori 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020 possono essere, in via eccezionale, destinate a fronteggiare l'emergenza sanitaria economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19, attraverso la relativa programmazione;
7. Il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID 19;
8. Il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID 19;
9. La delibera CIPESS n. 2/2021 del 29/04/2021 "Fondo Sviluppo e Coesione – Disposizione Quadro per il piano sviluppo e coesione";
10. La delibera CIPESS n. 32/2021 del 29/04/2021 "Fondo Sviluppo e Coesione – Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Siciliana" il decreto di finanziamento n. 1135 del _____, registrato dalla Ragioneria Centrale del Dipartimento; 20/10/2025
11. la deliberazione della Giunta regionale n. 504 del 25/11/2021 recante "Attuazione delle politiche unitarie di coesione. Attribuzione funzione Autorità responsabile del coordinamento e della gestione del Piano Sviluppo e Coesione";
12. la deliberazione n. 85 del 24 febbraio 2022 con la quale la Giunta regionale ha approvato la versione aggiornata del SI.GE.CO del PSC della Regione Siciliana, a modifica e integrazione del documento approvato con propria deliberazione n. 68/2022;
13. il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
14. la deliberazione n. 28 del 4 febbraio 2025 recante "Sezione Speciale 1 del Piano Sviluppo e Coesione della regione Siciliana. Dipartimento regionale per la pianificazione strategica. Riprogrammazione", con la quale la Giunta Regionale ha apprezzato la proposta di riprogrammazione degli interventi della Sezione Speciale 1 del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Siciliana, comprendente l'intervento dell'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo di Completamento dei lavori di ristrutturazione e adeguamento del P.O. Di Cristina – 2° stralcio funzionale, dell'importo di €10.000.000,00;

TUTTO CIO' PREMESSO

parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento Pianificazione Strategica, e l'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo, per la realizzazione del predetto intervento, sono regolati come di seguito.

Art. 1 – Oggetto e validità della Convenzione

1. I rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento Pianificazione Strategica (di seguito, “Regione”) e l'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo, soggetto Beneficiario (di seguito, “Beneficiario”) del finanziamento di €10.000.000,00, a valere sulle risorse del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) 2014/2020 Sezione Speciale 1 della Regione Siciliana (di seguito, “Programma”), Codice Caronte SI_1_32231, per l'importo di € 10.000.000,00, CUP D72C25000190002 a fronte di un investimento complessivo di pari importo, sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.
2. La presente Convenzione decorre dalla data di formale adesione alla stessa da parte del Beneficiario e ha validità sino alla data di messa in esercizio dell'intervento.
3. Tutti i termini indicati nella presente Convenzione sono da intendersi riferiti a giorni naturali e consecutivi, salvo ove diversamente indicato.
4. Il Beneficiario, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della presente Convenzione, si obbliga ad inviare alla Regione, tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale del Dipartimento, la stessa debitamente sottoscritta digitalmente per accettazione dal Rappresentante Legale.

Art. 2 – Obblighi del Beneficiario

1. Il Beneficiario provvede a dare attuazione all'intervento e, al fine di garantire il rispetto delle procedure di gestione previste per il Programma, si obbliga a:
 - a. eseguire l'intervento in aderenza al progetto approvato ed alle eventuali variazioni che si rendessero necessario adottare, sempre che le stesse rientrino tra i casi tassativi e nei limiti finanziari consentiti dalla normativa vigente nonché degli ulteriori limiti fissati con la presente Convenzione;
 - b. rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'Intervento, tutte le norme e i principi comunitari, nazionali e regionali applicabili in materia di appalti (sia per quanto attiene all'aggiudicazione, sia per quanto riguarda l'esecuzione), concorrenza, aiuti di Stato, tutela dell'ambiente e pari opportunità;
 - c. rispettare le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative all'ammissibilità a rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dell'Intervento;
 - d. garantire il rispetto e l'applicazione delle norme in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell'intervento, in particolare delle disposizioni del Capo II del Regolamento Es. (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5);
 - e. rispettare le disposizioni di cui alla lett. b) dell'art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma;
 - f. applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento delle attività a terzi;
 - g. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10/1991 e s.m.i., nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia fiscale, di trasparenza dell'azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione *ex lege* n. 190/2010;
 - h. garantire la capacità amministrativa e operativa della sua struttura, necessaria alla realizzazione dell'intervento;
 - i. provvedere all'alimentazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, reso disponibile dalla Regione, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di risorse PSC;
 - j. anticipare la quota del 10% del finanziamento definitivo, corrispondente alla quota di saldo che la Regione erogherà a seguito dell'avvenuta approvazione del certificato di collaudo (per le opere) o del certificato di verifica di conformità (per forniture e servizi), ovvero del certificato di regolare esecuzione ove ne ricorrano i presupposti della vigente normativa nazionale;
 - k. conservare la documentazione relativa all'intervento, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nei modi indicati nel successivo art. 10 della Convenzione per un periodo di cinque anni dalla funzionalità dell'Intervento;
 - l. rendere disponibile e trasmettere, anche in formato PDF munito di firma digitale, la documentazione di

- cui al precedente punto entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta;
- m. consentire le verifiche *in loco*, a favore delle autorità di controllo regionali e nazionali ;
 - n. assicurare che l'intervento sia completato, in uso e funzionante entro il termine previsto nel cronoprogramma e, comunque entro i termini di chiusura imposti dal Programma;
 - o. dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali criticità amministrative o giudiziarie concernenti l'intervento e comunicare al contempo le determinazioni assunte.

Art. 3 – Cronoprogramma dell'Intervento

1. Nell'attuazione dell'intervento il Beneficiario si impegna a realizzare il progetto nel rispetto del cronoprogramma procedurale.
2. Nel caso in cui il mancato rispetto dei termini temporali per ciascuna delle singole fasi di attuazione dell'intervento, così come riveniente dal sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte o comunque accertato dalla Regione, non consenta di completare l'Intervento entro il termine previsto nel medesimo cronoprogramma, la Regione si riserva la facoltà di revocare il finanziamento concesso, salvo che, ricorrendo comunque le condizioni di cui al successivo comma 3, il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, da dimostrarsi dal Beneficiario entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo finanziario concesso.
3. Nel caso in cui il ritardo di cui al precedente comma 2 dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire, su richiesta del Beneficiario e per singola fase, una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a essere completato, funzionante e in uso entro i termini prescritti.

Art. 4 – Rideterminazione del finanziamento

1. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori e/o del servizio e/o delle forniture, il Beneficiario trasmette alla Regione, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, i relativi provvedimenti di approvazione dell'aggiudicazione, unitamente al contratto, al cronoprogramma e al quadro economico rideterminato.
2. Nell'ipotesi in cui l'intervento preveda la realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi e/o forniture mediante l'espletamento di diverse procedure di gara, la documentazione di cui sopra deve essere inoltrata a seguito dell'espletamento di ciascuna procedura.
3. Unitamente alla documentazione di cui sopra, qualora non già trasmessi, il Beneficiario deve inserire nella sezione documentale di Caronte:
 - nel caso di acquisizione di servizi o forniture: la documentazione completa (decreto a contrarre, bando/avviso, disciplinare di gara, capitolato d'appalto, progetto di servizi o forniture, ecc.) prevista dalla disciplina nazionale e regionale per l'espletamento della procedura di affidamento del contratto pubblico ai sensi del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. per l'acquisizione dei servizi o delle forniture;
 - nel caso di OOPP: la documentazione completa (decreto a contrarre, bando/avviso, disciplinare di gara, capitolato d'appalto, ecc.) prevista dalla disciplina nazionale e regionale per l'espletamento della procedura di affidamento del contratto pubblico ai sensi del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. per la realizzazione dei lavori, ivi compreso, se non già inserito, il progetto esecutivo dell'operazione, munito di tutti i pareri e i nulla osta previsti dalla normativa nazionale in materia di OOPP.
4. A seguito di ogni trasmissione la Regione, dopo aver effettuato le verifiche ordinarie, procede all'emissione del Decreto di rideterminazione del finanziamento al netto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara e lo notifica a mezzo PEC, previa registrazione della Ragioneria Centrale di Dipartimento, al Beneficiario.
5. Ferma restando l'invariabilità in aumento del finanziamento concesso di cui al precedente comma 1, analoga rideterminazione del contributo finanziario può essere disposta, ricorrendone i presupposti, a seguito di eventuali richieste di modifiche o varianti ai sensi dell'art. 14 della presente Convenzione.

Art. 5 – Profilo pluriennale di impegni e pagamenti

1. Il Beneficiario si impegna al rispetto del profilo pluriennale di impegni e pagamenti.
2. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali di impegno e spesa per ciascuna annualità, così come riveniente dal sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte o comunque accertato dalla Regione, quest'ultima si riserva di avviare il procedimento di revoca del finanziamento concesso, salvo che il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, da dimostrarsi dal Beneficiario entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del

procedimento di revoca del contributo finanziario concesso. Si applica, al riguardo, quanto previsto dal comma 3 del precedente art. 3.

Art. 6 – Spese ammissibili

1. L'importo del finanziamento definitivamente concesso costituisce l'importo massimo a disposizione del Beneficiario ed è invariabile in aumento.
2. Le spese ammissibili al finanziamento sono quelle definite, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, nel Programma e nella manualistica operativa del PSC, adottati dalla Regione.
3. Nel solo caso di realizzazione di OOPP sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:
 - esecuzione dei lavori relativi alle opere, agli impianti, acquisto delle forniture e dei servizi connessi all'esecuzione stessa;
 - acquisizione di immobili necessari per la realizzazione dell'opera nei limiti di quanto previsto ai successivi commi 5 e 6;
 - indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni e/o altri atti e provvedimenti, comunque denominati, finalizzati all'esecuzione delle opere);
 - certificazioni di qualità dei prodotti e/o dei servizi;
 - acquisizione di attrezzature funzionali al progetto.
4. Nel solo caso di realizzazione di OOPP: per spese generali, da prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del Beneficiario, si intendono quelle relative alle seguenti voci previste dalla normativa vigente in materia di appalti:
 - spese necessarie per attività preliminari;
 - spese di gara (Commissioni aggiudicatrici);
 - spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;
 - spese per progettazione dell'opera, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità, collaudi tecnici, collaudo tecnico amministrativo, consulenze o supporto tecnico amministrativo, ivi comprese le spese per la redazione delle Relazioni geologiche.
5. Nel solo caso di realizzazione di OOPP: le spese di esproprio e di acquisizione delle aree non edificate, ammissibili in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisizione delle aree e l'infrastruttura da realizzare, non possono superare il 10% del totale del contributo definitivamente erogato.
6. Nel solo caso di realizzazione di OOPP: le spese per acquisto di edifici già costruiti sono ammissibili purché siano direttamente connesse alla realizzazione dell'Intervento ed esclusivamente nei limiti e alle condizioni di cui alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
7. Nel solo caso di realizzazione di OOPP: le spese per rilievi, accertamenti e indagini, ivi comprese quelle geologiche e geotecniche non a carico del progettista, né necessarie alla redazione della relazione geologica, da prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del Beneficiario, non possono superare il 10% della spesa totale ammissibile dell'Intervento.
8. Ogni spesa eccedente il limite del finanziamento concesso, come rideterminato con il decreto di quantificazione definitiva, resterà a carico del Beneficiario, che provvederà alla relativa copertura con mezzi finanziari propri.
9. Restano in ogni caso escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa aggiudicataria, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
10. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.
11. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
12. Restano in ogni caso escluse e non potranno pertanto essere rimborsate tutte le spese non ammissibili a termini delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 7 – Modalità di erogazione del finanziamento

1. L'erogazione del finanziamento concesso, sarà effettuata in armonia alle previsioni del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) approvato da ultimo con deliberazione della giunta regionale n. 85 del 24/02/2022.
2. Il finanziamento sarà erogato per quote nel rispetto del cronoprogramma dell'Intervento e a condizione

- che il Beneficiario abbia debitamente aggiornato i dati di monitoraggio.
3. Allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria necessaria per un tempestivo avvio dell'esecuzione dei lavori, la Regione può disporre, su presentazione di apposita richiesta da parte del Beneficiario e comunque successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, l'erogazione di un'anticipazione pari al 10% dell'importo del finanziamento rideterminato.
 4. Le successive erogazioni saranno effettuate, fino al raggiungimento del 90% dell'importo finanziato, in corrispondenza dell'emissione degli "Stati d'Avanzamento Lavori", a condizione che le spese siano state effettivamente liquidate dal Beneficiario e che le stesse siano adeguatamente documentate:
 - Tali erogazioni potranno riguardare l'importo degli stati d'avanzamento lavori eventualmente integrate da importi connessi a c.d. "somme a disposizione" che il beneficiario non sarà in grado di liquidare con l'anticipazione precedentemente acquisita.
 - Tali erogazioni, di importo, per ciascun pagamento, non inferiore al 10% del finanziamento stesso, potranno essere effettuate fino alla concorrenza del 90% dell'importo complessivo dell'Intervento, al netto dell'anticipazione già erogata.
 5. Il saldo del finanziamento, pari al 10%, è erogato ad avvenuta approvazione del collaudo finale (per OOPP) o di verifica di conformità (per servizi o forniture), ovvero certificato di regolare esecuzione, ove ne ricorrano i presupposti della vigente disciplina normativa di settore, e a seguito della rendicontazione finale e complessiva delle spese oggetto del finanziamento.

Art. 8 - Rendicontazione

1. Il Beneficiario è tenuto a rendicontare la spesa sostenuta e quietanzata tramite il sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, messo a disposizione dalla Regione, utilizzando le credenziali di accesso ricevute.
2. Per il riconoscimento delle spese e la conseguente erogazione delle quote di finanziamento, il Legale Rappresentante del Beneficiario, o persona da questi delegata con apposita procura – da allegare in originale o copia conforme all'attestazione – ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dovrà presentare la richiesta di pagamento, unitamente alla documentazione giustificativa delle spese e dichiarare che:
 - sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme del Programma, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di appalti, informazione e pubblicità, tutela dell'ambiente e pari opportunità;
 - sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione ex lege n. 190/2010;
 - la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso;
 - la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso;
 - non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
 - sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e sono stati inseriti nel sistema informativo locale Caronte gli atti e la documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento;
3. Per il riconoscimento della spesa finale e la relativa certificazione, il Legale Rappresentante del Beneficiario, o suo delegato, dovrà presentare la richiesta di pagamento a saldo unitamente al prospetto riepilogativo delle spese sostenute (articolato nelle voci del quadro economico di cui all'ultimo Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento) e alla documentazione giustificativa delle spese e, oltre alle dichiarazioni di cui al comma precedente, dovrà attestare:
 - che si tratta di rendicontazione finale dell'Intervento;
 - che il completamento di tutte le attività è avvenuto nel rispetto degli obiettivi del progetto e del Programma;
 - che l'opera è in uso e funzionante, come da idonea documentazione probante da produrre contestualmente;
 - di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese dell'operazione e ad essa riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di rimborso.

Art. 9 - Monitoraggio

1. Il Beneficiario provvede a fornire alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento, attraverso il sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte.
2. Il Beneficiario si impegna a caricare nella sezione documentale del sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte tutti gli atti e la documentazione relativi all'intervento, compresa l'intera documentazione giustificativa della spesa.
3. Il Beneficiario è tenuto ad aggiornare con cadenza bimestrale (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre) di ciascun anno e validare sul sistema informativo Caronte i dati di monitoraggio relativi all'avanzamento procedurale, fisico, economico e finanziario dell'Intervento, assumendosi la responsabilità della veridicità delle informazioni inserite. In assenza di avanzamento dei dati rispetto al bimestre precedente, il Beneficiario deve comunque comunicare la circostanza dell'assenza di ulteriore avanzamento e confermare i dati precedenti.
4. Nell'eventualità che per 12 (dodici) mesi consecutivi non sia stato registrato alcun avanzamento della spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la Regione, previo invito a ottemperare agli obblighi di cui ai precedenti commi, procede alla revoca del finanziamento e al recupero delle eventuali somme già versate.
5. La regolare trasmissione dei dati di monitoraggio costituisce condizione necessaria per l'erogazione, da parte della Regione, delle quote del finanziamento così come disciplinato dall'art. 7 della presente Convenzione.

Art. 10 – Modalità di conservazione della documentazione

1. Il Beneficiario è tenuto a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate, in formato cartaceo o elettronico, su supporti per i dati comunemente accettati, in rispondenza agli obblighi di formazione, trattamento, trasmissione e conservazione dei documenti previsti dalla disciplina nazionale applicabili al Beneficiario medesimo. Tali documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati, nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy vigente (D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.).
2. Il Beneficiario che utilizza sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia che effettuano scansioni dei documenti originali e li archiviano in forma elettronica) deve organizzare e garantire che: ciascun documento elettronico scannerizzato sia identico all'originale cartaceo, sia impossibile scannerizzare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi, ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello iniziale. La procedura di approvazione, contabile e di pagamento deve essere unica per ciascun documento elettronico. Non deve essere possibile approvare, contabilizzare o pagare lo stesso documento elettronico più volte. Una volta sottoposti a scansione, deve essere impossibile modificare i documenti elettronici o creare copie alterate.
3. Il Beneficiario è tenuto a garantire l'archiviazione dei documenti relativi all'Intervento al fine di consentire, anche successivamente alla chiusura dell'Intervento medesimo:
 - una chiara ricostruzione dei dati di spesa e dei documenti dell'Intervento;
 - la riconciliazione dei documenti di spesa con ogni richiesta di rimborso;
 - le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali e nazionali.
4. Come già indicato all'art. 2 della presente Convenzione, il Beneficiario deve conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'Intervento, nei modi e per le finalità di cui al presente articolo, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, così come indicato al comma 6 dell'art. 7 del presente Convenzione, per un periodo di cinque anni dalla funzionalità dell'Intervento.

Art. 11 – Controlli

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'Intervento.
2. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'Intervento.
3. In caso di accertamento, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del finanziamento e al recupero delle eventuali somme già erogate.
4. L'Intervento ammesso a finanziamento è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dello stesso, nei modi e nei termini di legge.

Art. 12 – Disponibilità dei dati

1. I dati relativi all'attuazione dell'Intervento, così come riportati nel sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.
2. Il Beneficiario si impegna a comunicare la circostanza di cui al precedente comma 1 ai soggetti attuatori, esecutori a qualsiasi titolo e prestatori di servizio, fornitori e subcontraenti.
3. I dati generali relativi all'Intervento e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al pubblico.

Art. 13 - Stabilità dell'operazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Intervento, pena il recupero del finanziamento accordato, per i cinque anni successivi al suo completamento non deve subire modifiche sostanziali:
 - a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico;
 - b) che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà di una infrastruttura o della cessazione di una attività produttiva.
2. Gli importi indebitamente versati in relazione all'Intervento saranno recuperati dalla Regione in proporzione al periodo per il quale i predetti requisiti non sono stati soddisfatti.

Art. 14 – Varianti

1. Le eventuali varianti in corso d'opera che potranno interessare gli interventi finanziati devono fare esclusivo riferimento alle casistiche individuate dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (Modifica di contratti in corso di esecuzione).
2. Le risorse funzionali ad un eventuale incremento dell'importo lavori discendenti dai "lavori di perizia" potranno essere reperite nell'ambito delle somme per imprevisti presenti nel quadro economico del progetto esecutivo fra le c.d. "somme a disposizione". Non potranno pertanto essere ammesse varianti che determinino un incremento del finanziamento concesso.
3. Eventuali economie derivanti dalla mancata realizzazione di lavori o dal mancato utilizzo delle c.d. "somme a disposizione" rientreranno nelle disponibilità dell'Amministrazione regionale.
4. La necessità di introdurre una variante dovrà essere tempestivamente comunicata dal Beneficiario all'Amministrazione regionale e, a seguito del perfezionamento della perizia, il Beneficiario provvederà a trasmettere la relativa relazione all'UCO/CdR ed ai competenti uffici, al fine di verificare la coerenza e la congruenza con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche del progetto originariamente finanziato.
5. L'amministrazione regionale provvederà quindi ad effettuare le necessarie verifiche amministrative, contabili e tecniche volte ad accertarne l'ammissibilità e, in caso di esito negativo di tali accertamenti, procederà alla revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse.
6. Eventuali proroghe ai termini di ultimazione dell'operazione indicati nel decreto di finanziamento e relativo disciplinare risulteranno ammissibili a condizione che:
 - a. le motivazioni che hanno generato i ritardi nella fase di esecuzione dell'Intervento finanziato siano dipese da cause terze dalle funzioni di gestione dell'Intervento in capo al beneficiario;
 - b. i ritardi nella fase di esecuzione dell'Intervento non superino il termine di eleggibilità della spesa del Programma.
8. Le richieste di proroga dovranno pervenire all'UCO/CdR ed ai competenti uffici entro un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni, dalla scadenza dei termini di ultimazione dell'Intervento previsti cronoprogramma, al fine di consentire una attività istruttoria che permetta all'UCO/CdR di determinarsi nel merito.
9. In esito all'attività istruttoria l'UCO/CdR potrà concedere la proroga, ovvero esprimersi con diniego attivando le ulteriori determinazioni consequenziali connesse alle specificità dell'intervento sul quale è stata avanzata la richiesta.

Art. 15 – Revoca della contribuzione finanziaria

1. Oltre che nelle ipotesi specificamente previste e disciplinate in altri articoli della presente Convenzione, la Regione si riserva di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il Beneficiario incorra in un'irregolarità ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, art. 2, paragrafo 1, punto 36, oppure in violazioni o negligenze in ordine alle disposizioni e condizioni della presente Convenzione,

nonché a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione.

2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia, o altro comportamento, il Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'Intervento.
3. Nel caso di revoca, il Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima erogate, restando a totale carico del medesimo Beneficiario tutti gli oneri relativi all'Intervento.
4. È in ogni caso facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi o irregolarità – indipendentemente dalla relativa imputabilità a colpa o, comunque, responsabilità del Beneficiario – nell'utilizzo del finanziamento concesso.
5. In caso di revoca parziale del finanziamento, conseguente alla non ammissibilità di alcune spese richieste a rimborso, queste ultime resteranno a totale carico del Beneficiario.

Art. 16 - Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente Convenzione, ove la Regione sia attore o convenuto, è competente il Foro di Palermo.

Art. 17 – Richiamo generale alle norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si richiamano tutte le norme nazionali e regionali applicabili in materia.

Palermo, 20/10/2025

Per la Regione Siciliana, il Dirigente Generale
Dott. Salvatore Iacolino

PER ACCETTAZIONE

Per il Beneficiario, il Legale Rappresentante